

Bruxelles, 27 novembre 2020
(OR. en)

13470/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0335 (NLE)**

LIMITE

**SCH-EVAL 189
ENFOPOL 323
COMIX 553**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 novembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 60 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 60 final.

All.: COM(2020) 60 final

Bruxelles, 26.11.2020
COM(2020) 60 final

2020/0335 (NLE)
SENSITIVE* : LIMITED

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella
valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel
settore della cooperazione di polizia**

* Distribution only on a 'Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions <https://europa.eu/db43PX>

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 7 ottobre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1053/2013¹, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. In linea con tale regolamento la Commissione ha stabilito un programma di valutazione pluriennale per il periodo 2014-2019² e un programma di valutazione annuale per il 2019³, con piani dettagliati per le visite in loco negli Stati membri da valutare, i settori da valutare e i luoghi da visitare.

I settori da valutare coprono tutti gli aspetti dell'*acquis* di Schengen: la gestione delle frontiere esterne, la politica dei visti, il sistema d'informazione Schengen, la protezione dei dati, la cooperazione di polizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale nonché l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne. In tutte le valutazioni sono inoltre prese in considerazione le questioni attinenti ai diritti fondamentali e il funzionamento delle autorità che applicano le pertinenti parti dell'*acquis* di Schengen.

In base ai programmi pluriennale e annuale, tra il 20 e il 24 maggio 2019 un'équipe di esperti degli Stati membri e della Commissione ha proceduto a valutare l'attuazione da parte della Slovenia della cooperazione di polizia. La risultante relazione⁴ espone le conclusioni e le valutazioni, comprese le migliori pratiche e le carenze individuate.

Contestualmente alla relazione l'équipe ha elaborato raccomandazioni sui provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze.

La presente proposta rispecchia le raccomandazioni formulate nella relazione, escludendo però quelle volte a introdurre una "migliore pratica" e non legate a una carenza.

In questo contesto, la presente proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione mira a garantire che la Slovenia applichi correttamente ed efficacemente tutte le norme Schengen relative alla cooperazione di polizia.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le raccomandazioni servono all'attuazione delle disposizioni esistenti nel settore.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le raccomandazioni non sono collegate ad altre normative fondamentali dell'Unione.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

² Decisione di esecuzione C(2014) 3683 della Commissione, del 18 giugno 2014, che stabilisce il programma di valutazione pluriennale per il periodo 2014-2019 in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

³ Decisione di esecuzione C(2018) 7115 della Commissione, del 31.10.2018, che stabilisce la prima parte del programma di valutazione annuale per il 2018 in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

⁴ C(2020) 360.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta relativa all'adozione di raccomandazioni su provvedimenti correttivi tesi a colmare qualsiasi carenza riscontrata durante la valutazione. Un'azione a livello dell'Unione è necessaria per rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri e assicurare un miglior coordinamento a livello dell'Unione per garantire che gli Stati membri applichino efficacemente tutte le norme Schengen.

- **Proporzionalità**

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio rispecchia le competenze specifiche del Consiglio in materia di valutazione reciproca dell'attuazione delle politiche dell'Unione nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con l'articolo 14, paragrafo 5, e con l'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, gli Stati membri hanno espresso un parere positivo sulla relazione di valutazione in sede di comitato Schengen del 2 aprile 2020 con procedura scritta.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

n.p.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.p.

- **Diritti fondamentali**

Nel processo di valutazione si è tenuto conto della necessità di tutelare i diritti fondamentali nell'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.p.

5. ALTRI ELEMENTI

n.p.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2019 dell'applicazione, da parte della Slovenia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della cooperazione di polizia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen⁵, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Slovenia provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia eseguita nel 2019. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2020) 360 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni da 1 a 6.
- (3) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro sei mesi dalla sua adozione la Slovenia deve, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1053/2013, presentare alla Commissione una valutazione dei miglioramenti e una descrizione delle azioni richieste,

RACCOMANDA:

La Slovenia è invitata a:

1. migliorare la traslitterazione e le ricerche "fuzzy logic", nonché la facilità d'uso delle applicazioni FIO⁶ e OKCP⁷;
2. migliorare l'efficacia dei dispositivi mobili e la copertura della rete in tutto il paese e aumentare il numero di dispositivi mobili a disposizione degli agenti di polizia;

⁵ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

⁶ Applicazione della polizia nazionale per il controllo di persone e oggetti.

⁷ Applicazione web in grado di effettuare ricerche in sei banche dati nazionali, nell'Interpol e nel sistema d'informazione Schengen.

3. concludere rapidamente un nuovo accordo bilaterale con la Croazia e, in particolare, affrontare la questione delle operazioni transfrontaliere, quali gli inseguimenti oltre frontiera e la sorveglianza transfrontaliera;
4. proseguire la rinegoziazione dell'attuale accordo bilaterale di cooperazione di polizia con l'Austria;
5. attuare la decisione 2008/633/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi⁸;
6. garantire il controllo incrociato automatico tra i dati delle richieste in entrata e il sistema di gestione dei casi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e le banche dati nazionali;
7. garantire risorse sufficienti al front desk del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia al fine di gestire efficacemente il carico di lavoro;
8. impartire formazioni su tutti gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia al personale del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che svolge compiti di front desk;
9. provvedere a corsi di formazione per gli investigatori della polizia criminale (operatori) sulla legislazione e sulle procedure relative alle operazioni transfrontaliere;
10. migliorare la raccolta dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e agli inseguimenti oltre frontiera al fine di creare un quadro nazionale accurato;
11. sensibilizzare in merito ai vantaggi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 (la cosiddetta decisione quadro svedese)⁹.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁸ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0129:0136:IT:PDF>

⁹ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32006F0960>